ISTITUTO COMPRENSIVO - "ARDITO - DON BOSCO"-LAMEZIA TERME
Prot. 0019247 del 19/11/2026
II-10 (Entrata)

Piazza Matteotti, 6 - **CATANZARO**
Via dei Mille, 76 – **LAMEZIA TERME**
Via Santa Maria, 8 - **SOVERATO**

Catanzaro, 18 novembre 2026

COMUNICATO SINDACALE

Il docente di sostegno non è un “tappabuchi”

UIL Scuola Catanzaro: illegittimo utilizzarlo per sostituire i colleghi assenti quando l’alunno con disabilità è in classe

Giungono alla UIL Scuola Catanzaro numerose segnalazioni da istituti di ogni ordine e grado della provincia: docenti di sostegno spostati in altre classi per coprire colleghi assenti, oppure lasciati soli nella propria classe a sostituire il docente curricolare, mentre l’alunno con disabilità a cui sono assegnati è regolarmente presente. In altri casi, al contrario, al docente di sostegno viene chiesto di occuparsi da solo dell’accompagnamento ai servizi igienici, dell’igiene personale e del sollevamento dell’alunno, compiti che non rientrano nella sua funzione. Una prassi che si è intensificata dopo la nota MIM n. 2129 del 27 febbraio 2026, che – in attuazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) – impone nella scuola secondaria la copertura delle assenze fino a dieci giorni su posto comune con il personale dell’organico dell’autonomia.

Diciamolo con chiarezza: **l’obbligo di utilizzare le risorse interne non autorizza in alcun modo a sottrarre all’alunno con disabilità il suo insegnante specializzato.** Il risparmio sulle supplenze non può essere pagato dagli studenti più fragili.

1. Cosa dice la norma

- **Legge 104/1992, art. 13, comma 6:** il docente di sostegno è contitolare della classe ed è assegnato per realizzare il progetto di inclusione dell’alunno con disabilità. Non è una risorsa “a disposizione” dell’istituto.
- **D.Lgs. 66/2017 e D.I. 182/2020 (come modificato dal D.I. 153/2023):** le ore di sostegno sono definite nel PEI. Distogliere il docente durante quelle ore significa non attuare il PEI approvato dal GLO.
- **Linee guida MIUR sull’integrazione scolastica (nota prot. 4274 del 4 agosto 2009):** l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per funzioni diverse da quelle connesse al progetto di integrazione, qualora tale diverso utilizzo ne riduca anche in minima parte l’efficacia.
- **Nota MIUR prot. 9839 dell’8 novembre 2010:** invita espressamente a non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale su posto di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
- **Costituzione (artt. 3, 34 e 38) e Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (L. 18/2009, art. 24):** il diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità è un diritto fondamentale, che la Corte costituzionale (sent. n. 80/2010) ha dichiarato non comprimibile per mere esigenze di bilancio.

La nota MIM 2129/2026 non introduce alcuna deroga a queste tutele: l’organico dell’autonomia a cui fa riferimento è anzitutto quello di potenziamento, le ore a disposizione e il ricorso alle ore eccedenti, non le ore di sostegno previste dal PEI.

2. Né in altre classi, né da solo nella propria

Il divieto vale in entrambe le situazioni. Mandare il docente di sostegno in un'altra classe lascia l'alunno senza il supporto a cui ha diritto; affidargli da solo la propria classe al posto del collega curricolare trasforma la contitolarità in sorveglianza generica e svuota il progetto inclusivo. Il ricorso al docente di sostegno è ammissibile soltanto come extrema ratio: **in assenza dell'alunno con disabilità**, dopo aver esaurito tutte le altre risorse e con disposizione scritta e motivata.

3. Un esempio concreto: l'alunno in carrozzina e i compiti di assistenza

Pensiamo a un alunno in sedia a rotelle. Il suo docente di sostegno viene mandato a coprire un'altra classe e, durante quell'ora, l'alunno cade, ha bisogno di essere sollevato, riposizionato o accompagnato in bagno. **Chi interviene?**

Il docente curricolare, da solo con l'intera classe, non può lasciare gli altri studenti senza vigilanza. La risposta è una sola: in quell'ora il docente di sostegno deve essere lì. È lui che conosce l'alunno, i suoi bisogni e il suo PEI; è con lui che si costruisce, giorno per giorno, il percorso di inclusione.

C'è poi il rovescio della medaglia, anch'esso oggetto di numerose segnalazioni: il docente di sostegno a cui viene chiesto di accompagnare l'alunno in bagno, di curarne l'igiene personale e di sollevarlo dalla carrozzina, come se fosse un suo compito ordinario. Non lo è. Il docente di sostegno è un **docente**: contitolare della classe, progetta, insegna e valuta, con una funzione didattica ed educativa definita dal PEI. I compiti di assistenza richiedono figure e formazione specifiche, che l'amministrazione è tenuta a garantire. Nessuno si tira indietro davanti a un'emergenza, ma l'eccezione non può diventare la regola: sollevare un alunno senza formazione e senza ausili adeguati espone a rischi seri sia lo studente sia il docente, anche sul piano della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Non è un caso che la UIL Scuola **non abbia firmato il CCNL 2019-21**: già allora denunciammo un contratto che caricava il personale della scuola di nuovi compiti senza un adeguato riconoscimento. Oggi quelle preoccupazioni trovano conferma: si chiede sempre di più a chi lavora nella scuola, mentre l'alunno con disabilità resta senza il suo insegnante. A pagare sono tutti: lo studente, il docente di sostegno e il collega curricolare.

4. Le responsabilità

L'ordine di servizio che sottrae il docente di sostegno all'alunno presente è illegittimo ed espone l'amministrazione a responsabilità, anche risarcitoria, nei confronti delle famiglie, oltre a possibili profili di responsabilità per la vigilanza sull'alunno lasciato senza il supporto previsto. Le conseguenze di scelte organizzative errate non possono ricadere sui docenti né, tanto meno, sugli studenti.

5. Cosa chiede la UIL Scuola Catanzaro

- **Ai Dirigenti scolastici:** di rispettare le ore di sostegno previste nei PEI e di non disporre sostituzioni con docenti di sostegno in presenza dell'alunno, utilizzando prioritariamente le ore di potenziamento, quelle a disposizione e le ore eccedenti; di garantire le figure di assistenza previste, senza scaricare sul docente di sostegno compiti estranei alla funzione docente.
- **Alle RSU e ai Terminali Associativi:** di portare il tema nelle relazioni sindacali d'istituto, chiedendo criteri chiari e trasparenti per le sostituzioni, e di definire in contrattazione integrativa, come previsto dal CCNL, i criteri per l'uso delle strumentazioni tecnologiche fuori dall'orario di servizio (diritto alla disconnessione): le richieste di sostituzione non possono arrivare via messaggio la sera prima o nei giorni liberi.

- **Ai docenti di sostegno:** di chiedere sempre una disposizione scritta e motivata, di formulare rimostranza scritta quando l'ordine appare illegittimo e di segnalare ogni caso alla nostra segreteria, che interverrà presso le scuole interessate.

«Il sostegno è un diritto dell'alunno, non una riserva di ore da cui attingere quando manca un collega» dichiara **Luca Scrivano, Segretario Provinciale della UIL Scuola Catanzaro**. «Ogni ora sottratta al PEI è un passo indietro sull'inclusione. Vigileremo scuola per scuola e siamo pronti a intervenire, anche formalmente, a tutela dei colleghi e degli studenti.»

I docenti interessati possono rivolgersi alla UIL Scuola Catanzaro per consulenza e assistenza, anche per la predisposizione della rimostranza scritta e delle eventuali segnalazioni, presso le nostre sedi, previo appuntamento:

- **Catanzaro** – Piazza Matteotti, 6 – resp. Maria Antonietta Gabrielli, tel. 346 980 8903
- **Lamezia Terme** – Via dei Mille, 76 – resp. Pasquale Grandinetti, tel. 338 318 7120
- **Soverato** – Via Santa Maria, 8 – resp. Assunta La Monica, tel. 334 708 4711

oppure scrivendo a **catanzaro2@uilscuola.it**.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
UIL SCUOLA CATANZARO
Luca Scrivano



UIL SCUOLA CATANZARO

INCLUSIONE
NON SI TRATTA

DOCENTI DI SOSTEGNO

Non è un “tappabuchi”

Se l’alunno con disabilità è in classe, il suo docente di sostegno resta con lui.



✗ NO supplenze in altre classi

Sottrarlo all’alunno presente lede il diritto all’inclusione e non attua il PEI.

L. 104/1992 art. 13 c. 6 · Nota MIUR 9839/2010

✗ NO da solo nella propria classe

Non può sostituire il collega curricolare: la contitolarità non è sorveglianza generica.

Linee guida MIUR 4274/2009

✗ NO servizi e sollevamento come regola

È un docente: contitolare, progetta, insegna e valuta. La sua funzione è didattica ed educativa.

D.Lgs. 66/2017 · PEI

✓ Solo come eccezione

Alunno **assente**, tutte le altre risorse esaurite, disposizione **scritta e motivata**.

La nota MIM 2129/2026 non cambia queste tutele

Sei un docente di sostegno? Cosa fare

1. Chiedi sempre un ordine di servizio **scritto e motivato**
2. Se è illegittimo, presenta **rimostranza scritta**
3. Segnala il caso alla **UIL Scuola Catanzaro**: interveniamo noi



RIVOLGITI ALLE NOSTRE SEDI · PREVIO APPUNTAMENTO

Catanzaro · P.zza Matteotti 6
346 980 8903

Lamezia T. · Via dei Mille 76
338 318 7120

Soverato · Via S. Maria 8
334 708 4711

catanzaro2@uilscuola.it · www.uilscuolacatanzaro.com